

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere Marittimo - Tel. 0985/8874138 - Fax 0985/8874109

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it - Codice Fiscale e Partita Iva 00346830789

ORDINANZA n° 15

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 17 dicembre 2010 "Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria";

VISTA l'O.P.C.M. n. 4011 del 22 marzo 2012 "Disposizioni urgenti di protezione civile";

CONSIDERATO che, negli ultimi mesi, a causa della criticità del sistema di gestione regionale dei rifiuti e della congestione dell'impianto gestito dalla società DANECO S.r.l., ormai da numerosi giorni gli automezzi non possono scaricare i rifiuti intercettati sul territorio comunale, per cui si creato un accumulo di rifiuti lungo le vie e le strade comunali, creando un rischio per la salute pubblica;

VISTO l'art 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RITENUTO che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

RITENUTO che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006, sia comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

RITENUTO necessario, contingibile e urgente provvedere al ricorso per il periodo strettamente necessario, alla realizzazione di una area da adibire a deposito temporaneo mediante utilizzo di una serie di cassoni scarrabili a tenuta, per il contenimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Belvedere Marittimo;

VISTA l'offerta commerciale prevenuta dalla società Ecologia Falzarano S.r.l. di Airola (BN), del 24 febbraio 2014, protocollo n.64/14, per il noleggio delle attrezzature (cassoni scarrabili) necessarie per ovviare alla problematica riscontrata, ritenuta congrua e conveniente per l'ente;

CONSIDERATO che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dei rifiuti accumulati lungo le vie e piazze cittadine;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo dispone di un'area ubicata in località Piane, presso il cimitero comunale, che può essere utilizzata per le operazioni di stoccaggio provvisorio mediante il posizionamento dei suddetti cassoni scarrabili;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

Tutto ciò premesso, a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

in via d'urgenza e per il tempo necessario all'urgenza/emergenza contingente verificatasi, l'utilizzo dell'area comunale posta in località Piane, presso il cimitero comunale, per il posizionamento di una serie di cassoni scarrabili di capacità da 30 mc. per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Belvedere Marittimo;

1. alla Società Ecologia Falzarano S.r.l. di Airola (BN) di posizionare una serie di cassoni scarrabili a tenuta dotati di copertura, presso l'area citata in premessa;
2. di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti giacenti sulle pubbliche vie e piazze del territorio del Comune di Belvedere Marittimo e conferirli all'interno dei cassoni posizionati presso il sito di stoccaggio provvisorio dell'area citata in premessa;
3. di voler provvedere all'evacuazione di detti rifiuti, con propri mezzi, verso i siti di smaltimento predisposti dal Dipartimento Politiche per l'Ambiente della Regione Calabria;
4. è tassativamente vietato il conferimento nei cassoni adibiti al deposito dei rifiuti solidi urbani di altre tipologie di rifiuti, anche non pericolosi, non riciclabili ai rifiuti solidi urbani ed a quelli ad essi assimilati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- al Prefetto di Cosenza;
- al Sig. Procuratore della Repubblica, Paola;
- al Comando della Polizia Municipale Sede;
- al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo;
- al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Protezione Civile – Cosenza;
- all'Azienda Sanitaria di Cosenza.

La trasmissione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri – Roma;
- al Ministro dell'Ambiente – Roma;
- al Ministro della Salute – Roma;
- al Presidente della Regione Calabria – Catanzaro.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale, pubblicata all'albo on-line del sito internet istituzionale dell'Ente: www.comune.belvedere-marittimo.cs.it, affissa in altri luoghi pubblici comunali ed è immediatamente esecutiva.

Dalla Presidenza Municipale li 27 febbraio 2014



IL SINDACO

(Ing. Enrico GRANATA)

www.AlboPretorionline.it 27/02/14